Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 4 gennaio 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1946 n. 478.
Modificazione delle formule di giuramento.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:

Art. 1.

Fino a quando non venga diversamente stabilito in dipendenza della nuova Costituzione dello Stato, i dipendenti civili e militari dello Stato, i dipendenti degli Enti locali e le persone incaricate di pubbliche funzioni, che siano tenuti al giuramento, lo presteranno o lo rinnoveranno secondo le formule stabilite negli articoli seguenti.

Art. 2.

La formula di giuramento per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato è stabilita come segue:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi e di adempiere tutti i doveri del mio stato al solo scopo del bene della Patria ».

La stessa formula si applica per gli appartenenti ai corpi militarizzati nei casi in cui il giuramento sia previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 3.

La formula di giuramento per i dipendenti civili dello Stato e per i dipendenti degli Enti locali è stabilita come segue:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato, di adempiere tutti i miei doveri, serbando scrupolosamente il segreto d'ufficio, nell'interesse dell'Amministrazione e per il pubblico bene ».

Per la promessa solenne, richiesta dalle vigenti disposizioni agli impiegati in prova, si applica la formula di cui al comma precedente, sostituendo la parola « prometto » alla parola « giuro ».

Art. 4.

La formula di giuramento per i magistrati dell'Ordine giudiziario ed amministrativo, per gli avvocati e procuratori dello Stato e per i notai è stabilita come segue:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio ».

Art. 5.

Per le persone estranee all'Amministrazione dello Stato investite occasionalmente di pubbliche funzioni, che, secondo le preesistenti disposizioni, sono tenute a prestare giuramento con riferimento alla forma istituzionale dello Stato, si applica la seguente formula:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse ».

Art. 6.

I sindaci dei comuni ed i presidenti delle deputazioni provinciali prestano giuramento con la seguente formula:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene ».

Art. 7.

Per i professori universitari resta fermo il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238.

Art. 8.

Il giuramento prescritto dall'art. 5 della legge 13 giugno 1912, n. 555, e dall'art. 3 del regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, per coloro ai quali sia stata concessa la cittadinanza italiana, deve essere prestato con la formula seguente:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo e di osservare lealmente le leggi dello Stato ».

Art. 9.

Fino a quando non sia prestato il giuramento con le nuove formule, resta fermo il disposto del primo comma dell'art. 9 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MACRELLI — NENNI — GULLO — SCOCCIMARRO — BERTONE — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI — GONELLA — ROMITA — SEGNI — FERRARI — SCELBA — MORANDI — D'ARAGONA — SERENI — CAMPILLI — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1946, n. 479.
Disposizioni concernenti gli assegni familiari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori di opera, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1938, n. 2233 e il regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, contenente norme integrative per la sua attuazione;

Vista la legge 6 agosto 1940, n. 1278, per la istituzione della Cassa unica per gli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, per la istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e per la normalizzazione di quelli ordinari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 agosto 1945, n. 552, per l'aumento della misura degli assegni familiari supplementari di carovita;

Visto il regio decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;

Visti i contratti collettivi concernenti norme integrative per la disciplina degli assegni familiari;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

A far tempo dalla data di applicazione del decreto 20 maggio 1946, n. 369, e salvo quanto è previsto dal successivo art. 3 per le provincie in esso considerate, alla misura degli assegni familiari e dei relativi contributi risultanti dalle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, modificate col decreto legislativo luogotenenziale 15 agosto 1945, n. 552, è sostituita quella stabilita nelle tabelle *A*-1 e *A*-2 per l'industria, *B* per l'agricoltura, *C* per il commercio, *D* per il credito, *E* per l'assicurazione, *F* per i servizi tributari appaltati e *G* per le professioni ed arti, allegate al presente decreto e firmate dal Ministro proponente.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale con proprio decreto stabilirà quali categorie di aziende appartenenti al settore dell'industria, fra quelle nei cui confronti gli accordi sindacali non prevedono la corresponsione di quote familiari dell'indennità di contingenza, sono tenute ad applicare per i propri dipendenti la misura degli assegni e dei contributi previsti dalla tabella *A*-2.

Per quelle categorie di aziende per le quali gli accordi sindacali non prevedono la corresponsione delle quote predette, il Ministro stesso può disporre, di concerto con il Ministro per il tesoro e gli altri Ministri interessati, l'applicazione dell'aumento degli assegni familiari risultante dalla tabella *A*-1 allegata al presente decreto e promuoverà la stipulazione fra le organizzazioni competenti di nuovi accordi per la disciplina delle quote medesime.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, ai fini della modifica delle tabelle predette, nè alla facoltà prevista dall'articolo stesso per la determinazione, ove occorra, delle varie categorie di aziende rientranti nel campo di applicazione di ciascuna delle tabelle stesse.

Art. 2.

L'aumento degli assegni familiari di carovita risultante dalla tabella *A*-1 allegata al presente decreto, costituisce ad ogni effetto le quote differenziali di contingenza attribuite al lavoratore in relazione alla sua condizione di capo famiglia, nonchè le quote suppletive per familiari a carico ad esso eventualmente dovute in base ad accordi collettivi e corrisposte di fatto dal datore di lavoro.

Per le donne di età superiore ai 18 anni e per gli uomini dai 18 ai 20 anni la sostituzione avviene, per quanto riguarda la quota differenziale di contingenza, nei limiti di quella attribuita agli uomini capo famiglia, di età superiore ai 20 anni. Nelle provincie della Italia centrale, meridionale ed insulare tale quota, quando non sia differenziata, sarà scorporata dalla indennità di contingenza per un importo pari a L. 15 giornaliere. La rimanente indennità differenziale di contingenza è regolata dalle disposizioni dei contratti di lavoro.

Tuttavia, qualora in base alle quote familiari di contingenza, di cui ai comma precedenti, risulti per il lavoratore un trattamento complessivo più favorevole di quello derivante dall'aumento degli assegni familiari di carovita, il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli a proprio diretto carico, per la durata del rapporto di lavoro in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, la differenza tra i due trattamenti.

Art. 3.

Per le provincie dell'Italia centrale, meridionale e insulare, la misura degli assegni familiari di carovita di cui alla tabella *A*-1, si applica a far tempo dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 31 marzo 1946, fatta eccezione per i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risoluto prima della data del 23 maggio 1946.

Per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma precedente, i datori di lavoro delle provincie predette, cui si applica la tabella *A*-1, sono tenuti a corrispondere fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1946, un'addizionale al contributo di cui alla tabella medesima del 3,50 % sulla retribuzione dei lavoratori dipendenti.

Art. 4.

Con effetto dal 31 dicembre 1946 è soppresso il concorso dello Stato per gli assegni familiari previsti dall'art. 2 del regio decreto-legge 20 marzo 1941, n. 122, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307.

Art. 5.

I salari medi stabiliti e da stabilirsi a norma dell'articolo 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, per particolari categorie di lavoratori ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari, non possono essere inferiori alla misura minima che sarà stabilita periodicamente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 6.

Il settore del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati della Cassa unica per gli assegni familiari, è suddiviso in tre distinti settori dei quali uno per il credito, l'altro per l'assicurazione ed il terzo per i servizi tributari appaltati.

Per ciascuno di essi è tenuta una separata contabi-
tà ed è istituita un'apposita sezione del Comitato
eciale per gli assegni familiari.

Art. 7.

Ciascuna delle sezioni del credito, dell'assicurazione
lei servizi tributari appaltati del Comitato speciale
r gli assegni familiari è composta, oltre che dai mem-
i di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 del decreto legisla-
o luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 54, di tre rap-
esentanti delle rispettive categorie dei datori di la-
ro e tre dei lavoratori, nominati dal Ministro per il
'oro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni
dacali nazionali, ed è presieduta dal presidente del-
stituto nazionale della previdenza sociale e in sua
e o impedimento, da uno dei vice presidenti dell'Isti-
to stesso.

Art. 8.

Per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 1946, le
quote dei contributi previste per le aziende del cre-
o dalla tabella *D* allegata al decreto legislativo luo-
tenenziale 9 novembre 1944, n. 307, in misura supe-
re a quella da essa stabilita per le banche di inte-
se nazionale, sono ridotte al 29,50 % in relazione
'importo della contribuzione assoggettabile a contri-
to nel periodo predetto.

Art. 9.

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo luogotenen-
le 9 novembre 1944, n. 307, sono sostituiti dal se-
ente:

« Si considerano a carico del lavoratore i genitori
alora si verifichino le condizioni seguenti:

a) abbiano superato l'età di 60 anni per gli uomini
di 55 per le donne, ovvero siano riconosciuti per-
nentemente inabili al proficuo lavoro in base ai cri-
i stabiliti per le pensioni di invalidità nell'assicu-
zione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia;

b) non abbiano per retribuzioni, in dipendenza
la loro occupazione o per gli altri redditi di qualsiasi
cie, proventi superiori nel complesso a L. 3500 men-
i per i due genitori e a L. 2000 nel caso di un solo
itore;

c) il lavoratore concorra al mantenimento dei ge-
ori in maniera continuativa e in misura sufficiente;

d) per uno dei genitori non sussista un tratta-
nto di famiglia in dipendenza dell'occupazione del
iuge.

Se più figli concorrono al mantenimento dei genitori,
assegni familiari relativi spettano ad uno solo dei
i e, in caso di disaccordo fra essi, ha diritto agli
egni il maggiore di età ».

Art. 10.

L'art. 29 del regio decreto-legge 17 giugno 1937, nu-
ro 1048, convertito in legge con la legge 25 ottobre
8, n. 2233, è sostituito dal seguente:

Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun
io a carico di età inferiore ai 14 anni compiuti per i
prestatori d'opera aventi la qualifica di operaio e di
età inferiore ai 18 anni compiuti per gli impiegati.

Tali limiti di età possono essere prorogati fino al 21°
anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola pro-
fessionale media od universitaria e non presti lavoro
retribuito ».

Art. 11.

L'assegno familiare per i figli o persone equiparate a
carico, i quali si trovino per grave infermità di mente
o di corpo nella assoluta e permanente impossibilità
di dedicarsi ad un proficuo lavoro, è corrisposto senza
alcun limite di età.

Art. 12.

Il diritto agli assegni familiari è esteso alla moglie
lavoratrice per il marito a carico invalido permanente-
mente al lavoro, ai sensi dell'art. 19 del regio decreto
21 luglio 1937, n. 1239.

Art. 13.

Nel caso di ricovero dei beneficiari in istituti di cura
o di assistenza, l'assegno spetta qualora il richiedente
gli assegni familiari corrisponda una retta di importo
non inferiore all'ammontare degli assegni stessi.

Art. 14.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di capo fa-
miglia per il diritto agli assegni familiari, sono equipa-
rati agli invalidi permanentemente al lavoro coloro che
hanno superato il 60° anno di età e che non abbiano
un reddito superiore a quello previsto dall'art. 9, let-
tera *b*).

Art. 15.

E' elevato a 10 giorni il termine previsto dall'art. 37
del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, per la presen-
tazione dei rendiconti per il versamento dei contributi
e per il pagamento degli assegni nel settore dell'in-
dustria.

L'azione dei datori di lavoro per ottenere il rimborso
degli assegni familiari e della eccedenza a loro favore
fra contributi ed assegni, si prescrive nel termine di
due anni a far tempo dalla scadenza del periodo di paga
cui gli assegni si riferiscono.

Art. 16.

E' fissato in 120 giorni il termine per ricorrere al
Comitato speciale per gli assegni familiari contro prov-
vedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza so-
ciale a norma dell'art. 19 del regio decreto-legge 17 giu-
gno 1937, n. 1048, convertito in legge con la legge 25 ot-
tobre 1938, n. 2233.

Art. 17.

Per le infrazioni previste dall'art. 24 del regio de-
creto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, convertito in legge
con la legge 25 ottobre 1938, n. 2233, i limiti minimo e
massimo delle ammende sono fissati rispettivamente in
L. 1000 e in L. 10.000.

Art. 18.

L'art. 60 del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, è sostituito dal seguente:

« Salvo che i fatti non costituiscano reato più grave i datori di lavoro e coloro che li rappresentano, sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 5000 per le contravvenzioni alle disposizioni di cui agli articoli 32, 33, 34, 37, 46, 49, 51, 52, 53 e 56 del presente decreto.

Ogni lavoratore, per le infrazioni alle disposizioni di cui agli articoli 8 comma 2, 33, 45 comma 2, 53 comma 4, 59 comma 2 del presente decreto, è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000 ».

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA — GULLO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 109. — FRASCA

TABELLA *A*-1.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'industria

A) ASSEGNI SETTIMANALI.

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1:6, di 1×2, di 1×4 rispettivamente, più nel secondo caso, un assegno giornaliero e due nel terzo).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie ed il marito invalido		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	24	144	30	174	15	144
Impiegati	36	144	42	174	24	144

B) CONTRIBUTI.

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 22 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

TABELLA *A*-2.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'industria

(Applicabili alle categorie di aziende da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale a norma dell'art. 1, secondo comma).

A) ASSEGNI SETTIMANALI.

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1:6, di 1×2, di 1×4 rispettivamente, più nel secondo caso, un assegno giornaliero e due nel terzo).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie ed il marito invalido		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	24	54	30	54	15	54
Impiegati	36	54	42	54	24	54

B) CONTRIBUTI.

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 11 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

TABELLA *B*.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'agricoltura

A) ASSEGNI GIORNALIERI.

(Da corrispondersi: 1) per gli impiegati, per i salariati fissi a contratto annuo assimilati e per i compartecipanti collettivi, in ragione di 26 giornate per ciascun mese; 2) per i salariati fissi addetti e non addetti alle colture agrarie, con contratto inferiore ad un anno, ed assimilati, in ragione di un dodicesimo per ciascun mese del prodotto che si ottiene moltiplicando il numero dei mesi della durata del loro contratto per 26; 3) per gli obbligati o braccianti fissi, addetti o non addetti alle colture agrarie, in ragione di un dodicesimo per ciascun mese del numero annuo delle giornate di lavoro loro assegnate dai contratti collettivi; 4) per gli avventizi, addetti o non addetti alle colture agrarie e per i compartecipanti individuali, in ragione, se abituali, di un dodicesimo per ciascun mese delle giornate di lavoro per le quali spettano gli assegni e se occasionali od eccezionali, secondo la ripartizione in uno o più mesi delle giornate predette da fissarsi dal Comitato speciale per gli assegni familiari).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie ed il marito invalido		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Avventizi, compartecipanti individuali e collettivi, salariati fissi, obbligati e categorie a similabili.	1 —	—	1,45	—	0,80	—
Impiegati.	6 —	9 —	7 —	9 —	4 —	9 —

B) CONTRIBUTI

(A carico del datore di lavoro).

CATEGORIE	MISURE
Avventizi, compartecipanti individuali e collettivi, salariati fissi, obbligati (addetti o non addetti alle colture agrarie) e categorie assimilabili	L. 1,50 per giornata di lavoro
Impiegati	11 % sulla retribuzione lorda

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

TABELLA *C*.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per il commercio

A) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabili a giornata o a quindicina, secondo il rapporto di 1:26 e di 1:2 rispettivamente, e a settimana moltiplicando l'assegno giornaliero per sei, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale o settimanale, e che per i turnisti e gli avventizi devono essere corrisposti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di effettiva presenza al lavoro, senza però superare per ciascun mese l'importo dell'assegno mensile).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie ed il marito invalido		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	104	234	130	243	65	234
Impiegati	156	234	182	234	104	234

B) CONTRIBUTI

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 10 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

TABELLA *D*.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per il credito

1. — Istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Sicilia, Banco di Napoli, Banca nazionale del Lavoro, Istituto di San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena);

2. — Banche di interesse nazionale (Banca commerciale italiana, Credito italiano, Banco di Roma);

3. — Banche di provincia, (Banche popolari; Agenti di credito; Banchieri privati; Istituti finanziari; Casse rurali, agrarie, enti ausiliari; Agenti di cambio; Commissionari di borsa e cambiavalute; Casse di risparmio; Monti di credito su pegno di 1ª e 2ª categoria; Federazioni regionali delle Casse di risparmio; Enti equiparati; Esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno):

A) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1:26, fermo restando il principio stabilito dall'art. 2, lettera *a*), n. 2, del contratto collettivo 22 luglio 1938).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie ed il marito invalido		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Funzionari, impiegati e commessi . .	299	234	312	234	182	234
Operai, guardie notturne e personale di fatica	130	234	130	234	78	234

B) CONTRIBUTI

(A carico delle aziende).

Misura: 17 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

TABELLA *E*.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'assicurazione

(Imprese assicuratrici, agenti e sub-agenti di assicurazione).

A) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1:26, fermo restando il principio stabilito dall'art. 2, lettera *a*), n. 2, del contratto collettivo 22 luglio 1938).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie ed il marito invalido		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Funzionari, impiegati e commessi . .	182	234	195	234	117	234
Operai, guardie notturne e personale di fatica	130	234	130	234	78	234

B) CONTRIBUTI

(A carico delle aziende).

Misura: 13 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

TABELLA F.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per i servizi tributari appaltati

(Appaltatori di imposte di consumo, Esattorie e ricevitorie di imposte dirette).

A) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1:26, fermo restando il principio stabilito dall'art. 2, lettera *a*), n. 2, del contratto collettivo 22 luglio 1938).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie ed il marito invalido		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Funzionari, impiegati e commessi . . .	162,50	234	182	234	117	234
Operai, guardie notturne e personale di fatica	130 —	234	130	234	78	234

B) CONTRIBUTI

(A carico delle aziende).

Misura: 14 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

TABELLA *G*)

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per le professioni ed arti

A) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabili a giornata o a quindicina, secondo il rapporto di 1:26 e di 1:2 rispettivamente ed a settimana moltiplicando l'assegno giornaliero per sei, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare, in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale e settimanale).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie ed il marito invalido		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	104	234	130	234	65	234
Impiegati	156	234	182	234	104	234

B) CONTRIBUTI

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 10 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 480.

Proroga di agevolazioni tributarie per anticipazioni e finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2170, e successive modificazioni e proroghe, recanti provvedimenti tributari per anticipazioni e finanziamenti in genere da parte di Istituti di credito, in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

L'efficacia delle disposizioni concernenti le agevolazioni contenute nel regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2170, convertito in legge con la legge 8 aprile 1937, n. 631, già prorogata al 31 dicembre 1939, in virtù del regio decreto-legge 3 gennaio 1939, n. 27, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, al 31 dicembre 1940 con la legge 23 marzo 1940, n. 286, al 31 dicembre 1942 con la legge 11 marzo 1941, n. 178, e, infine, fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, con regio decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1633, è ulteriormente prorogata dal 16 ottobre 1946 fino al 30 giugno 1947.

E' altresì prorogata fino al detto termine dal 16 ottobre 1946 la efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo unico della predetta legge 11 marzo 1941, n. 178.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 141. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 481.

Ricostituzione dei comuni di Petriano e di Frontino (Pesaro).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 12 gennaio 1928, n. 89;

Visto il regio decreto 3 agosto 1928, n. 1976;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Petriano, aggregato a quello di Colbordolo con regio decreto 12 gennaio 1928, n. 89, e il comune di Frontino, aggregato a quello di Carpegna con regio decreto 3 agosto 1928, n. 1976, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Pesaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Petriano e di Frontino ed i nuovi organici dei comuni di Colbordolo e Carpegna saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti, anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Colbordolo e Carpegna e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 116. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 482.

Modificazioni alle norme sull'avanzamento del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, sulla costituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il regolamento per il Corpo predetto, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Visto il regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1353, contenente modificazioni alle norme per l'avanzamento ai gradi di sottufficiale del Corpo medesimo;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, relativo alla costituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per la guerra e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che sono stati promossi al grado di brigadiere con decorrenza dal 1° luglio 1945, i periodi minimi di permanenza in detto grado previsti dall'art. 15 del regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1353, per la promozione a maresciallo di terza classe mediante esame di concorso e per anzianità e merito sono ridotti, fino al 31 ottobre 1947, rispettivamente a un anno e a due anni.

Art. 2.

Ai fini dell'ammissione al primo concorso per l'avanzamento al grado di vice brigadiere che verrà indetto dopo l'entrata in vigore del presente decreto, i limiti di età previsti dagli articoli 4 e 5 del regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1353, sono aumentati di quattro anni.

Art. 3.

Limitatamente agli aspiranti al concorso di cui all'articolo precedente, non si applica la disposizione dell'art. 6 del regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1353.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 143. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Revisione dei rendiconti delle decorse gestioni di ammasso dei prodotti agricoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 16 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 24 febbraio 1945, con il quale la revisione dei rendiconti relativi alle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, anteriori alla gestione 1944-45, viene demandata ad apposite Commissioni provinciali;

Visto il decreto interministeriale in data 31 agosto 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 4 ottobre 1945, concernente la estensione ai rendiconti

della gestione 1944-45 delle facoltà concesse alle predette Commissioni;

Riconosciuta la necessità di procedere con la massima sollecitudine alla chiusura, revisione ed approvazione dei rendiconti relativi alle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli 1945-46;

Decreta:

Art. 1.

Le Commissioni provinciali per l'esame dei rendiconti delle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli sono incaricate di procedere anche alla revisione dei rendiconti relativi alle gestioni di ammasso 1945-46.

Art. 2.

La misura massima del compenso da assegnare alle Commissioni, a norma dell'art. 4 del decreto interministeriale 16 febbraio 1945, è elevata a L. 6000.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
SEGNI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

(1)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.
Sottoposizione a sequestro della S. A. Metalli duri Adamas, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Metalli duri Adamas con sede in Torino, via Vietti n. 1, esercente fabbricazione metalli duri (con stabilimento in Rivarolo Canavese) si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La S. A. Metalli duri Adamas con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il signor avv. Albino Villata.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4440)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1946.
Revoca del decreto 20 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Schmid Emilio di Giacomo, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 20 ottobre 1945, emesso a norma del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Schmid Emilio di Giacomo, con sede in Torino, corso Casale n. 46;

Ritenuto che da ulteriori indagini esperite è risultato che la suindicata ditta non ha più alcuna attività e quindi occorre revocarne il sindacato;

Sentita l'Intendenza di finanza di Torino;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 20 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Schmid Emilio di Giacomo, con sede in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4442)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1946.
Divieto alla ditta « Fratelli Monti » di ampliare il proprio stabilimento in Maserada sul Piave.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Viste le denuncie in data 9 settembre e 16 ottobre 1946, con le quali la ditta « Fratelli Monti » di Maserada sul Piave (Treviso), rende noto che intende ampliare il proprio stabilimento tessile, in Maserada sul Piave, mediante la installazione di altri n. 300 telai meccanici;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo;

Rilevato che trattasi di macchinario di vecchia costruzione e pertanto inidoneo a migliorare nei riguardi tecnici ed economici le lavorazioni;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Fratelli Monti » di Maserada sul Piave, è vietato ampliare il proprio stabilimento tessile, in Maserada sul Piave, mediante la installazione di altri n. 300 telai meccanici.

Roma, addì 30 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(8)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 217, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926

Num. d'ord. red.z.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome, nome e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato	Familiari a cui è esteso il cognome
3746	8-10-1946	13760 Gab.	Bolzano	Ciberti Francesca nata Pirhofer fu Pietro	13- 3-1901 - Laces	Poeder	Anna e Francesca, figlie
3747	Id.	14260 Gab.	Id.	Bertoldi Giorgio fu Giorgio	28- 4-1881 - Appiano	Perktold	—
3748	Id.	13838 Gab.	Id.	Cassinelli Vigilio fu Giovanni	24- 8-1881 - Caldaro	Gschnell	Romen Emma di Giovanni, moglie; Matilde, Rosa, Emma, Anna, Maria, Antonia, Arnoldo e Luigia, figli; Gualtiero, figlio di Rosa, nipote
3749	7-10-1946	13679 Gab.	Id.	Bernardi Caterina fu Pietro	11- 2-1907 - Laces	Rinner	Elisabetta ed Anna, figlie
3750	Id.	7053 Gab.	Id.	Perugini Maria nata Schueler fu Giovanni	30- 4-1893 - Castelbello	Hanni	Carlo, Riccardo, Maria, Rosa, Ildegarda, Emma, Irma, Teresa, Eriberto e Inge, figli
3751	23-10-1946	14778 Gab.	Id.	Daldosso Agnese ved. Trebo fu Luigi	25-10-1892 - Marebbe	Ibernegger	—
3752	Id.	14785 Gab.	Id.	Ronco Virginia fu Paolo	21- 9-1897 - Marebbe	Rungger	Giovanna, figlia
3753	Id.	14780 Gab.	Id.	De Maso Alessandro fu Antonio	23- 5-1902 - Marebbe	Huber	Graffonara Emma di Luigi, moglie; Alfonso, Amalia, Maria, Antonio, Giovanni, Ilda, Francesco e Angela, figli
3754	Id.	14777 Gab.	Id.	Abrami Ignazio fu Giovanni	5- 9-1896 - Appiano	Gaiser	Carrara Caterina fu Antonio, moglie
3755	26-10-1946	15144 Gab.	Id.	Pezzolli Anna di Pietro	6- 8-1917 - Morter	Tscholl	Giuseppe e Carlo, figli
3756	23-10-1946	11900 Gab.	Id.	Guglielmo Anna ved. Fauster fu Pietro	24- 1-1893 - Teodone (Brunico)	Wilhelm Fauster	Michele, Andrea e Giovanni, figli
3757	Id.	14318 Gab.	Id.	Uberti Teresa fu Andrea	28- 5-1901 - Barbiano	Unterthiner	—
3758	Id.	8898 Gab.	Id.	Insommo Pietro fu Giuseppe	13-12-1886 - Santa Cristina	Insam	Malsiner Vincenza fu Giorgio, moglie; Giovanni Battista, Anna Maria, Giovanni Pietro, Giuseppe e Ferdinando, figli
3759	26-10-1946	15155 Gab.	Id.	Prati Giuseppe fu Pietro	13- 5-1876 - Valdagno	Wieser	Hell Maria fu Giuseppe, moglie; Rosa, Antonio, Filomena, Giuseppe, Pietro e Antonia, figli
3760	Id.	15151 Gab.	Id.	Fedrighi Giuseppe fu Giovanni	1- 5-1891 - San Martino in Badia	Ferdigg	Deiaco Sabina di Antonio, moglie; Giovanni, Giuseppe, Antonio, Clara, Angela, Paolo, Anselmo e Anna, figli
3761	Id.	9299 Gab.	Id.	Seppi Luigia nata Wirth fu Giuseppe, rimaritata Seppi	28- 6-1894 - Caldaro	Pichler in Seppi	Alberto, Maria, Ildegarda e Giuseppina, figli
3762	25-10-1946	13682 Gab.	Id.	Verdi Luigia nata Götsch fu Luigi	17- 6-1885 - Plaus	Grüner	Antonio, figlio
3763	26-10-1946	15150 Gab.	Id.	Altoni Ottone di Ferdinando	7- 9-1911 - Ortisei	Alton	Osvaldo e Giovanni, figli
3764	27-10-1946	11179 Gab.	Id.	Di Caterina Giovanni di Giuseppe	21-11-1910 - Dobbiaco	Kathrein	Hell Emma di Giovanna, moglie; Günther, figlio
3765	25-10-1946	13685 Gab.	Id.	Pezzei Alberto fu Giuseppe	10-10-1879 - Laces	Patscheider	Giuseppe, Maria, Ferdinando, Alberto, Caterina, Anna, Luigia, Giuseppina, figli, e della nipote Gertrude figlia di Anna
3766	27- 9-1946	4943 Gab.	Trento	Oberosi Enrica fu Vittorio	8- 9-1884 - Arco	Oberosler	

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Sostituzione del commissario straordinario dell'Azienda Rifornimenti Africa Settentrionale

Con decreto Ministeriale 6 dicembre 1946, il segretario generale di Governo dott. Tomaso Columbano cessa dall'incarico di commissario straordinario dell'Azienda Rifornimenti Africa Settentrionale (A.R.A.S.) ed è sostituito nell'incarico stesso dal direttore di Governo di 1ª classe rag. Alfonso Marroni.

(4447)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Poppi e Ortignano Raggiolo (Arezzo)

La zona di ripopolamento e cattura di Poppi e Ortignano Raggiolo (Arezzo), della estensione di ettari 674, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 25 luglio 1943, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50.

Roma, addì 31 dicembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(2)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 81 del 21 dicembre 1946 riguardante le indennità di requisizione per gli alberghi requisiti dagli Alleati.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi ai sensi del regio decreto-legge 21 maggio 1946, n. 451, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 81 del 21 dicembre 1946, a modifica delle disposizioni impartite con la circolare n. 25 del 12 settembre 1945, stabilisce i seguenti criteri per la determinazione delle indennità da corrispondersi, per tutta la durata delle requisizioni, ai proprietari degli alberghi, delle pensioni e delle locande requisiti dalle Forze armate alleate.

DISPOSIZIONI GENERALI

1. — Ai fini della liquidazione degli indennizzi, vengono stabilite 4 categorie di alberghi, e cioè:

a) lusso;
b) 1ª categoria;
c) 2ª e 3ª categoria e pensioni di 1ª;
d) 4ª categoria e pensioni di 2ª e 3ª categoria e locande.

2. — Il calcolo delle indennità di requisizione viene fatto, per le aziende alberghiere che hanno le tabelle prezzi 1940 con l'indicazione dei prezzi singoli di ogni camera, con il sistema delle medie ponderali adottando come base delle singole stanze il prezzo medio fissato per la bassa e l'alta stagione. Per le aziende che non hanno detti prezzi unitari distinti per ogni camera, il calcolo dell'indennizzo si effettua conteggiando la media aritmetica risultante tra il prezzo minimo di bassa stagione della camera senza bagno e quello massimo di alta stagione della camera con bagno, sia per le camere ad un letto che per quelle a più letti. La capacità ricettiva è quella risultante dall'annuario alberghi d'Italia edito dall'E.N.I.T. o dalle tabelle alberghiere di ogni singolo albergo debitamente approvate, salvo le variazioni avvenute dopo il 1940.

Per i letti stabilmente aggiunti è corrisposta una indennità pari al 50% del prezzo minimo della camera ad un letto senza bagno o con bagno, a seconda del luogo in cui si è verificata l'aggiunzione. Per ogni bagno comune la capacità ricettiva è aumentata di una camera al prezzo medio delle camere senza bagno ad uno o a due letti. Detti bagni comuni si conteggiano solo a favore degli alberghi, delle pensioni, delle locande che non hanno bagni privati e per quelli per i quali si applica la media ponderale. Per i salotti privati degli alberghi di lusso e di prima categoria, la Direzione generale del turismo determina di volta in volta il prezzo relativo come se si trattasse di una camera senza bagno.

3. — Gli alberghi stagionali sono trattati alla stessa stregua degli alberghi normali.

4. — Per gli esercizi che abbiano ottenuto la revisione delle tariffe bloccate del 1940 e che non siano comprese nell'annuario alberghi d'Italia, oppure che abbiano cambiato categoria, la Direzione generale del turismo stabilisce i prezzi base riferiti al 1940, adeguandoli a quelli degli esercizi corrispondenti.

INDENNITA' DI REQUISIZIONE

Le indennità da corrispondersi per tutte le provincie sono determinate prendendo per base le tariffe del 1940 aumentate del 15% e risultanti dall'annuario alberghi d'Italia edito dall'E.N.I.T. e applicando alla base le seguenti maggiorazioni:

1 - *Per gli albergatori estromessi*:

a) il 20% per la categoria di lusso;
b) il 30% per la 1ª categoria;
c) il 45% per la 2ª e 3ª categoria e per le pensioni di 1ª;
d) il 60% per la 4ª categoria di alberghi, per le pensioni di 2ª e 3ª categoria e per le locande.

Le suddette maggiorazioni valgono per tutta la durata della requisizione ed indipendentemente dall'epoca della requisizione stessa.

2 - *Per gli albergatori intromessi*:

Italia insulare e Italia meridionale (fino al Garigliano):

periodo di requisizione: 2° semestre 1943 — Alberghi di lusso 58% — 1ª categoria 63% — 2ª e 3ª categoria 70% — 4ª categoria, pensioni di 2ª e di 3ª categoria e locande 81%;

periodo di requisizione: 1° semestre 1944 — Alberghi di lusso 90% — 1ª categoria 95% — 2ª e 3ª categoria 105% — 4ª categoria, pensioni di 2ª e di 3ª categoria e locande 120%;

periodo di requisizione: 2° semestre 1944 — Alberghi di lusso 125% — 1ª categoria 130% — 2ª e 3ª categoria 145% — 4ª categoria, pensioni di 2ª e di 3ª categoria e locande 165%;

periodo di requisizione: dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1946 — Alberghi di lusso 156% — 1ª categoria 166% — 2ª e 3ª categoria 181% — 4ª categoria, pensioni di 2ª e di 3ª categoria e locande 196%;

Italia meridionale (a nord del fiume Garigliano) ed Italia centrale (fino alla linea Gotica):

periodo di requisizione: 2° semestre 1944 — Alberghi di lusso 90% — 1ª categoria 95% — 2ª e 3ª categoria 105% — 4ª categoria, pensioni di 2ª e di 3ª categoria e locande 120%;

periodo di requisizione: dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1946 — Alberghi di lusso 156% — 1ª categoria 166% — 2ª e 3ª categoria 181% — 4ª categoria, pensioni di 2ª e di 3ª categoria e locande 196%;

Italia centrale a nord della linea Gotica e Italia settentrionale:

periodo di requisizione: 1° semestre 1945 — Alberghi di lusso 90% — 1ª categoria 95% — 2ª e 3ª categoria 105% — 4ª categoria, pensioni di 2ª e di 3ª categoria e locande 120%;

periodo di requisizione: 2° semestre 1945 e per tutto il 1946 — Alberghi di lusso 156% — 1ª categoria 166% — 2ª e 3ª categoria 181% — 4ª categoria, pensioni di 2ª e di 3ª categoria e locande 196%.

L'onere del riscaldamento invernale non è compreso nelle maggiorazioni di cui trattasi ed è calcolato a parte dagli uffici liquidatori, tenendo conto del periodo di riscaldamento e dei prezzi dei combustibili. Sono pure rimborsate a parte le spese del personale, escluse quelle per lavanderia e manutenzione.

Le suddette maggiorazioni sono state determinate in base ai fitti correnti nel 1943 per gli immobili destinati ad alberghi. Sarà pertanto tenuto conto degli aumenti che eventualmente fossero intervenuti per detti immobili.

Le maggiorazioni stesse non tengono conto nè degli eventuali danni che si verificarono durante la requisizione, nè della maggiore usura delle cose requisite, rispetto al normale, per cui con l'articolo 73 del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, è prevista una speciale indennità da determinarsi all'atto della derequisizione.

Per gli esercizi alberghieri requisiti con estromissione, le maggiorazioni di cui sopra non comprendono i danni per la mancata o insufficiente manutenzione ordinaria da parte degli occupanti.

(9)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3a *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	738478	1.718,50	Raggio *Matilde* di Roberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Genova.	Raggio *Rosa Igea Matilde Iris* di Roberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova.
Red. 3,50 % (1934)	61028	42 —	Caglia Ferro *Giuseppe* fu Antonino, minore sotto la patria potestà della madre Cirillo Maria di Domenico ved. Caglia Ferro Antonino, dom. a Napoli.	Caglia Ferro *Giuseppa* fu Antonino, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	346107	140 —	Chiodi Francesco fu Pietro, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli), con usufrutto a Chiodi *Regina* fu Pietro, dom. a Vercelli.	Come contro, con usufrutto a Chiodi *Angela Maria Regina* fu Pietro, dom. a Vercelli.
Id.	448986	350 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	299374	42 —	Chiodi Pierina fu Francesco, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Rend. 5 % (1935)	41170	1.650 —	Bona Galvagno *Lina* fu Giacinto, moglie di Sachero *Nicolò* fu Luigi, dom. a Torino.	Bona Galvagno *Marcella* fu Giacinto, moglie di Sachero *Nicola*, dom. a Torino.
Cons. 3,50 % (1906)	863209	154 —	Caccianotti Luigi fu Lorenzo, dom. a Biandrate (Novara), con usufrutto a Pozzoli *Giovannina* fu Giuseppe ved. Caccianotti, dom. a Biandrate.	Come contro, con usufrutto a Pozzoli *Carolina Giovanna*, ecc., come contro.
Id.	863210	38,50	Come sopra	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	525527	315 —	Come sopra	Come sopra
Rend. 5 %	193681	320 —	Violini *Aldo* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Fattore Lina fu Giuseppe, dom. a Novara.	Violini *Aldo Angelo*, ecc., come contro.
Id.	193682	320 —	Violini *Angelo* fu Carlo, ecc., come sopra	Violini *Aldo Angelo*, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	210673	70 —	Vismara *Giancarlo* di Antonio, dom. in Milano	Vismara *Carlo Giovanni Mauro Virginio* di Antonio, dom. in Milano.
Id.	321808	280 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	357806	70 —	*Cipollini Maria Lena* fu Bartolomeo, minore sotto la tutela della nonna Re Nina fu Giovanni ved. Walter Emilio, dom. a Omegna (Novara).	*Cipollina Maria Maddalena*, ecc, come contro.
Id.	301710	56 —	Addeo Raffaele di *Felice*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Marigliano (Caserta).	Addeo Raffaele di *Giovanni Angelo Felice* ecc., come contro.
Id.	346518	49 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	301713	17,50	Come sopra, con usufrutto ad Addeo *Felice* fu Antonio.	Come sopra, con usufrutto ad Addeo *Giovanni Angelo Felice* fu Antonio.
Id.	301708	56 —	Addeo Antonio di *Felice*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Marigliano (Caserta).	Addeo Antonio di *Giovanni Angelo Felice* ecc., come contro.
Id.	346517	49 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	301711	17,50	Come sopra, con usufrutto ad Addeo *Felice* fu Antonio.	Come sopra, con usufrutto ad Addeo *Giovanni Angelo Felice* fu Antonio.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	269532	1.358 —	Torricelli Amalia fu Melchiorre, minore sotto la patria potestà della madre Barra *Luisa detta Gina* fu Pietro ved. Torricelli, dom. a Torino, con usufrutto a Barra *Luisa detta Gina* fu Pietro ved. Torricelli.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Barra *Luigia* fu Pietro ved. Torricelli, dom. a Torino, con usufrutto a Barra *Luigia* fu Pietro ved. Torricelli.
Id.	407821	595 —	Come sopra, sotto la patria potestà della madre Barra *Gina* fu Pietro, con usufrutto a Barra *Gina* fu Piètro ved. Torricelli.	Come sopra, sotto la patria potestà della madre Barra *Luigia* fu Pietro, con usufrutto a Barra *Luigia* fu Pietro ved. Torricelli.
Cons. 3,50 % (1906)	641442	700 —	*Gralatk Margherita* fu *Massimiliano*, nubile, dom. a Firenze.	*De Gralatk Margherita Maria* fu *Massimo*, nubile, dom. a Firenze.
B. T. Nov. 4 % 1943 Serie E	175	Cap. nom. 20.000 —	*Comolli* Umberto di *Alessandro*, *Comolli* Margherita di *Alessandro* moglie di Lombardi Italo e figli nascituri da *Comolli Alessandro* fu Luigi, rappresentati dal padre, indivisi, con usufrutto a *Comolli Alessandro* fu Luigi.	*Comoli* Umberto di *Pietro Luigi Alessandro*, *Comoli* Margherita di *Pietro Luig. Alessandro* moglie di Lombardi Italo e figli nascituri da *Comoli Pietro Luigi Alessandro* fu Luigi, rappresentati dal padre, indivisi, con usufrutto a *Comoli Pietro Luigi Alessandro* fu Luigi.
Id.	177	20.000 —	*Comolli* Umberto e Margherita, moglie di Lombardi Italo di *Alessandro*, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	*Comoli* Umberto e Margherita, moglie di Lombardi Italo di *Pietro Luigi Alessandro*, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.
B. T. Nov. 5 % 1949 Serie A	2126	84.000 —	*Comolli* Umberto di *Alessandro*, *Comolli* Margherita di *Alessandro*, moglie di Lombardi Italo e figli nascituri, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	*Comoli* Umberto di *Pietro Luigi Alessandro*, *Comoli* Margherita di *Pietro Luigi Alessandro* moglie di Lombardi Italo e figli nascituri, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 21 ottobre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3290)

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a 1520 posti di operaio in prova per i servizi materiale e trazione e lavori e costruzioni, nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Udita la relazione n. PAG 41/24/324544, in data 14 novembre 1946, della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a complessivi 1520 posti di operaio in prova per i Servizi materiale e trazione e lavori e costruzioni riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso e la ripartizione dei posti nei vari mestieri.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1946

Il Ministro: FERRARI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a complessivi 1520 posti di operaio in prova, di cui 1300 per la trazione e 220 per i lavori, per le specialità e i quantitativi indicati nel prospetto allegato *A*, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza di scuola elementare superiore rilasciata da scuola pubblica italiana.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga all'Ufficio personale compartimentale delle Ferrovie dello Stato nella cui giurisdi-

zione è compresa la località nella quale hanno la residenza civile, non più tardi del 1° aprile 1947, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 8, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite di 35 anni è portato a 40 anni per tutti i candidati, perchè tutti sono nelle condizioni volute dall'art. 42 del regio decreto 30 settembre 1929, n. 1290 e successive estensioni.

Il limite massimo di 40 anni è inoltre elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi, con o senza prole, alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, in servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

c) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale debitamente legalizzato, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione. salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare;

f) documento attestante di avere titolo a prendere parte al concorso riservato:

per comprovare la qualità di combattente della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari a sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943; i partigiani combattenti che non abbiano ancora ottenuto dalle apposite Commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, il formale riconoscimento della qualifica e si trovano quindi nell'impossibilità di presentare, ai fini della partecipazione al presente concorso, il relativo documento, potranno essere ammessi con riserva, semprechè comprovino l'avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento della qualifica. salvo a considerare tale ammissione come non avvenuta se detto riconoscimento venga negato dalla competente Commissione di 1° grado e il candidato non dimostri di aver presentato ricorso alla Commissione di 2° grado, ovvero quando il ricorso venga respinto; la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Prefetto della provincia in cui risiede il candidato;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) certificato di licenza elementare superiore di cui al punto 1;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al punto 2. Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) debbono essere in data non anteriore al 1° dicembre 1946; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione di domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2 i concorrenti potranno eventualmente far pervenire prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti:

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con la indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 10.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso.

Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — la immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito. revocato o licenziato per motivi disciplinari dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie e pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo nella Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di operaio in prova della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita: nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711 e successive estensioni.

L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o le loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa la indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 11 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I competenti Uffici personale compartimentali faranno pervenire ai concorrenti la credenziale per essere sottoposti a visita medica. Per l'idoneità fisica gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana e robusta costituzione fisica ed inoltre:

per gli operai della trazione - statura minima m. 1,50 - acutezza visiva 14/10 complessivamente con + 4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore a 3 diotrie - campo visivo normale - senso cromatico normale - percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio;

per gli operai degli Uffici I.E.S. ed elettrificazione - statura minima m. 1,55; acutezza visiva 10/10 per occhio senza correzione di lenti - campo visivo normale - senso cromatico normale - percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio.

Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

6. — I competenti Uffici personale compartimentali, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederanno del caso, riconosceranno il possesso dei requisiti necessari e giudicheranno, con provvedimento definitivo, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti ammissibili, saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — Le Commissioni compartimentali esaminatrici saranno nominate dal capo del Servizio materiale e trazione e saranno composte di un funzionario ingegnere di grado non inferiore al 5° che avrà la presidenza e di due membri di grado non inferiore all'8°.

Per i mestieri d'addetto alla meccanica fine, di orologiaio e di sondatore, uno dei membri sarà nominato dal capo del Servizio lavori e costruzioni.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti le Commissioni esaminatrici, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

8. — Le prove di esame consisteranno:

a) in una prova pratica con la quale gli aspiranti dovranno dimostrare, mediante saggio di lavoro, di avere la necessaria conoscenza e abilità nel mestiere prescelto;

b) in una prova orale di cultura generale consistente:

nella lettura corrente di qualche brano e nella spiegazione delle cose lette;

nozioni di aritmetica e di geometria elementare;

proprietà e uso dei principali materiali adoperati nel mestiere dell'aspirante;

c) in una prova orale di cultura specifica nel mestiere: conoscenza del disegno lineare e di macchine; pratica in speciali rami di lavori fatti in stabilimenti privati dell'Amministrazione.

9. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione esaminatrice è il seguente:

prova pratica	punti 30
prova orale di cultura generale	» 10
prova orale di cultura specifica nel mestiere	» 30

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi dei punti attribuiti alla prova pratica e per essere dichiarati idonei dovranno riportare anche nella prova orale analoga puntazione.

Sarà da assegnare una votazione complementare fino a 10 punti per la valutazione dei seguenti titoli:

certificati atti a comprovare la pratica di lavori e le attitudini del candidato al posto cui aspira;

licenza di scuola di avviamento a tipo industriale eventualmente posseduta dall'aspirante;

certificati di studi compiuti presso scuole di specializzazione anche private.

Ai candidati riusciti idonei e che abbiano già prestato servizio nelle Ferrovie dello Stato potrà essere assegnata una votazione complementare di non oltre 5 punti per la valutazione della durata e qualità del servizio prestato.

10. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito nelle prove d'esame e nella valutazione del titolo di studio e del servizio prestato, costituirà la classificazione complessiva che determinerà le graduatorie di merito che saranno compilate dalle Commissioni compartimentali esaminatrici per ciascuna specialità.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1° insigniti di medaglia al valor militare;

2° orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;

3° feriti in combattimento;

4° insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5° figli degli invalidi di guerra e della lotta di liberazione;

6° che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

7° che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri;

8° coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1, 2, 3 e 4.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare la loro qualità, agli effetti di cui al presente punto 10, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 10.

11. — I primi risultati idonei in graduatoria entro il numero di posti stabilito per ciascun Compartimento e per ciascuna specialità saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, con facoltà dell'Amministrazione di addivenire anche a spostamenti da un Compartimento all'altro dei riusciti idonei oltre il numero fissato, quando in qualche Compartimento non si riesca a coprire con gli idonei i posti messi a concorso.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli operai in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del Regolamento del personale approvato con regio decreto 7 aprile 1925, n. 405.

12. — L'operaio in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio nella località assegnata entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi classificati nelle graduatorie di ciascun Compartimento, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine delle rispettive graduatorie, e fino al numero stabilito per ciascuna specialità.

13. — Nell'atto in cui gli operai in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

Roma, addì 19 novembre 1946

La Direzione generale.

ALLEGATO *A*

Ripartizione dei posti assegnati al concorso pubblico per l'assunzione di 1300 operai per il servizio M. T. e 220 per il servizio lavori e costruzioni

MESTIERI	Torino	Genova	Milano	Verona	Bologna	Firenze	Roma	Ancona	Napoli	Bari	Reggio C.	Palermo	D. Cagliari	TOTALE
Aggiustatori	24	—	54	44	12	47	17	106	77	8	21	51	4	465
Aggiustatori montatori locomotive	6	—	—	8	—	—	—	1	3	—	—	3	1	22
Aggiustatori montatori veicoli	3	1	1	4	29	7	5	2	9	6	—	58	—	125
Agiustatori elettricisti	4	2	24	72	13	2	14	40	21	1	16	5	—	214
Aggiustatori motoristi	—	—	—	—	—	26	2	—	8	11	—	—	—	47
Aggiustatori molle	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	4
Tornitori	5	3	5	47	12	6	3	46	26	6	—	15	—	174
Ramai	—	—	2	—	—	—	—	5	—	—	9	1	—	17
Fonditori	3	—	2	1	—	17	—	1	7	1	—	—	—	32
Modellisti	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Stagnai	—	1	—	1	—	2	3	—	3	1	—	3	—	14
Falegnami	11	2	37	16	32	20	15	6	12	6	—	44	2	203
Verniciatori	2	1	3	2	6	4	2	—	12	1	—	18	—	51
Tappezzieri	6	—	4	2	5	—	6	1	9	3	—	11	2	49
Addetti alla galvanoplastica	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3
Coloritori	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	3
Guidamacchine	9	—	—	2	3	1	2	13	5	4	—	3	—	42
Pannellisti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Carradori	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	1	5
Montatori ruote	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	3
Tornitori ruote	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Avvolgitori	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4
Cianografi	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Tipografi	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
Fotografi	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Carpentieri calafati	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5
Fucinatori	—	—	—	—	—	5	4	—	—	—	—	—	—	9
Saldatori	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	4
Addetti meccanica fina	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Orologiai	—	—	2	—	—	3	—	—	—	—	3	—	—	8
Sondatori	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
Vulcanizzatori	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
TOTALI	74	10	143	200	114	151	80	226	193	52	49	218	10	1.520

ALLEGATO *B*.

All'Ufficio personale compartimentale
delle Ferrovie dello Stato

. . . .

Il sottoscritto (1) . . . . nato a (2) . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 19 novembre 1946 per il concorso riservato a complessivi 1520 posti di operaio in prova, domanda di parteciparvi per la specialità di . . . . dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma.

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso)
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

(1) Cognome, nome e paternità.
(2) Luogo e data di nascita.
(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e la località relativa, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.
(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(4460)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.